

Assicurazione di oggetti di valore in proprietà privata

Informazioni sul prodotto e condizioni generali d'assicurazione

Edizione 2010

Informazioni sul prodotto

Condizioni generali d'assicurazione dalla pagina 5

Gentile cliente,

le informazioni sul prodotto le consentiranno di avere dimestichezza con la sua documentazione contrattuale.

Per stabilire l'estensione dei reciproci diritti e doveri fanno fede esclusivamente il suo contratto d'assicurazione e le Condizioni generali d'assicurazione (CGA).

Il contratto è sottomesso alla legge Svizzera, in particolare alla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). Nei contratti con riferimento al Principato del Liechtenstein in cui la legge lo prescrive, sarà applicata la legge rispettiva. In questi casi, in complemento alle CGA vigono le «Disposizioni supplementari per i contratti d'assicurazione soggetti alla legislazione del Liechtenstein».

1. Partner contrattuale

Il suo partner contrattuale è Basilese Assicurazione SA (in seguito denominata Basilese), Aeschengraben 21, casella postale, CH-4002 Basilea.

In Internet ci troverà all'indirizzo:
www.baloise.ch

2. Estensione della copertura assicurativa

Qui di seguito le forniremo informazioni sulla copertura assicurativa a sua disposizione. Si tratta di una sintesi che la aiuterà ad orientarsi meglio. La descrizione generale completa della copertura assicurativa e delle sue restrizioni (esclusioni di copertura) la troverà nelle CGA. La copertura assicurativa da lei stabilita e i dati individuali si trovano nel suo contratto d'assicurazione.

Potete assicurare i vostri

- gioielli
- pellicce
- strumenti musicali
- quadri

contro danni in seguito di furto, rapina, perdita, scomparsa, distruzione o deterioramento.

3. Validità temporale e territoriale

La sua assicurazione vale per i danni che si verificano o vengono causati durante la validità del contratto.

La validità geografica della vostra assicurazione dipende dall'oggetto assicurato. La preghiamo di consultare le CGA.

4. Inizio della copertura assicurativa

La copertura assicurativa ha inizio alla data indicata nel contratto assicurativo.

5. Durata della copertura assicurativa

Se l'assicurazione viene stipulata per un anno o per una durata superiore, alla scadenza della durata contrattuale concordata il contratto d'assicurazione viene prorogato automaticamente di anno in anno, salvo il caso in cui venga disdetto per iscritto da una parte contrattuale con un preavviso di 3 mesi.

6. Premi e franchigie

Il premio viene stabilito per ogni anno assicurativo e va pagato in anticipo. L'ammontare del premio dipende dai rischi assicurati e dalla copertura stabilita. A determinate condizioni e dietro versamento di un supplemento premio, è possibile concordare il pagamento semestrale.

Se il contratto d'assicurazione scade prima che termini l'anno assicurativo, la Basilese le rimborsa la parte di premio non assorbita in maniera proporzionale. Al contrario, il premio per il periodo assicurativo in corso è dovuto per intero al momento dell'annullamento del contratto

- se il contratto d'assicurazione viene disdetto entro 12 mesi dalla conclusione a seguito di un sinistro
- se il contratto d'assicurazione decade a causa di un danno totale risarcito dalla Basilese.

In caso di sinistro, se concordato, una parte del sinistro sarà a suo carico (franchigia).

7. Mora nel pagamento e conseguenze della diffida

In caso di mancato pagamento del premio dopo una diffida scritta, la Basilese stabilisce una proroga del termine di pagamento di 14 giorni. Se quest'ultima trascorre senza esito, la sua copertura assicurativa viene sospesa (interruzione di copertura).

Con il pagamento completo del premio dovuto e di tasse varie, il contratto d'assicurazione può essere rimesso in vigore. Determinante per la riattivazione della copertura assicurativa è il momento del pagamento. Per il periodo dell'interruzione non viene accordata alcuna copertura assicurativa retroattiva.

Il contratto d'assicurazione scade 2 mesi dopo il termine di mora di 14 giorni fissato nella lettera di diffida, a meno che la Basilese non reclaims legalmente il premio dovuto (esecuzione).

8. Altre incombenze a suo carico

Deve rispondere in maniera completa e veritiera alle domande della proposta assicurativa (obbligo di notifica precontrattuale) e notificarci durante la durata del suo contratto d'assicurazione il subentrare di modifiche rilevanti per la valutazione del rischio riguardanti gli elementi indicati sulla sua proposta assicurativa (aggravamento del rischio).

In caso di sinistro, si rivolga immediatamente al Servizio clientela della Basilese, che potrà contattare 24 ore su 24 al seguente numero verde: 00800 24 800 800 oppure +41 61 285 28 28 in caso di difficoltà di connessione, se chiama dall'estero.

L'annuncio del sinistro può essere effettuato anche su Internet (www.baloise.ch) oppure tramite e-mail (insurance@baloise.ch).

In caso di furto, rapina, perdita o scomparsa o su richiesta della Basilese avverta immediatamente la polizia e chiedi una inchiesta ufficiale.

Lei è tenuto, durante e dopo un evento di sinistro, a vigilare sulla conservazione della cosa assicurata e a contribuire, attraverso misure adeguate, alla riduzione del danno (obbligo di salvaguardia e di riduzione del danno). Parimenti sono da evitare modifiche alle cose assicurate che potrebbero rendere più difficile o impedire la determinazione della causa del danno o la sua estensione (divieto di modifica). Lei deve fornire tutte le informazioni sul danno e tutti i dati necessari per la giustificazione del diritto all'indennizzo (obbligo di informazione). Per l'ammontare del danno spetta a lei l'onore della prova (ricevute, giustificativi).

Il danno viene accertato dalle parti stesse, da un perito comune o tramite procedura peritale.

In caso di violazione degli obblighi menzionati la Basilese può disdire il contratto d'assicurazione. Qualora la violazione colposa degli obblighi sia determinante ai fini del verificarsi del danno o della sua estensione, la Basilese potrà ridurre o addirittura negare una prestazione.

9. Danno causato per propria colpa

In caso di danno causato da colpa lieve le prestazioni vengono rimborsate totalmente. Se il danno viene causato da colpa grave (contravvenendo ai più elementari obblighi di precauzione), la Basilese può ridurre la sua prestazione.

10. Fine della copertura assicurativa

Il contratto d'assicurazione si estingue in seguito a disdetta oppure per i motivi previsti dalla legge o dal contratto.

| Parte recedente | Motivi del recesso | Termine di recesso | Momento dell'espiazione |
|-------------------------------|---|--|---|
| Ambedue le parti contrattuali | Scadenza della durata contrattuale minima menzionata nel contratto d'assicurazione | 3 mesi | Scadenza del contratto |
| | Caso di sinistro per il quale è stata corrisposta una prestazione da parte della Basilese | Assicuratore: Al più tardi al momento del pagamento | 30 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte del contraente |
| | | Contraente: Al più tardi 14 giorni dopo aver preso atto del pagamento | 14 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte dell'assicuratore |
| Contraente | Aumento di premio e della franchigia, p.es. in seguito a modifiche tariffarie | Prima della fine dell'anno assicurativo in corso | Fine dell'anno assicurativo in corso |
| | Aumento di premio in seguito ad un importante aggravamento del rischio | 30 giorni a partire dalla ricezione della notifica di aumento del premio | 30 giorni dopo la ricezione della disdetta |
| | Contravvenzione all'obbligo di informazione precontrattuale secondo l'art. 3 LCA | 4 settimane a partire dal momento in cui se ne viene a conoscenza, al più tardi 1 anno dopo la conclusione del contratto | Ricezione della disdetta |
| Assicuratore | Contravvenzione all'obbligo di notifica precontrattuale | 4 settimane a partire dal momento in cui si viene a conoscenza della contravvenzione | Ricezione della disdetta |
| | Aumento rilevante del rischio | 30 giorni a partire dalla ricezione della notifica riguardante l'aumento del rischio | 30 giorni dopo la ricezione della disdetta |
| | Frode assicurativa | Nessuno | Ricezione della disdetta |
| | Trasloco | 14 giorni a partire dalla ricezione della notifica | 30 giorni dopo la ricezione della disdetta |

Di regola può essere disdetta la parte soggetta a modifica o l'intero contratto d'assicurazione. La disdetta dev'essere inoltrata in forma scritta.

| Motivi dell'espiazione | Momento dell'espiazione |
|---|---|
| Trasloco all'estero o in un albergo come dimore fissa | Data di trasloco all'estero o in un albergo |
| Fallimento del contraente | Apertura del fallimento |

11. Protezione dei dati

Per consentire il disbrigo efficiente, corretto e sicuro delle incombenze contrattuali, le imprese assicurative devono fare ricorso all'elaborazione elettronica dei dati. I suoi dati verranno trattati dalla Basilese conformemente alla Legge federale sulla protezione dei dati (LPD), in base alla quale l'elaborazione dei dati è lecita, se autorizzata dalla LPD, da altre norme giuridiche o se lei ha concesso la sua autorizzazione in merito.

Clausola per la concessione d'autorizzazione: In vista dell'elaborazione dei dati, la proposta d'assicurazione contiene una clausola per la concessione d'autorizzazione, la quale ci autorizza ad effettuare l'elaborazione dei dati in conformità alla legge.

Elaborazione dei dati: Per elaborazione si intende qualsiasi tipo di utilizzo dei dati personali (indipendentemente dai mezzi e dalle procedure usati), tra cui la ricerca, la custodia, l'uso, la rielaborazione, la notifica, l'archiviazione o la distruzione dei dati. Vengono elaborati i dati rilevanti per le conclusioni contrattuali, come pure per il disbrigo delle incombenze contrattuali e dei sinistri. In prima linea vengono elaborati i dati forniti nella sua proposta d'assicurazione e nella notifica dei sinistri. Se necessario, vengono chieste informazioni a terzi (p. es. assicuratore precedente). Infine i suoi dati possono essere elaborati anche nell'ambito di iniziative di ottimizzazione dei prodotti o per motivi di marketing interno. Nella proposta d'assicurazione le viene fatto notare che ha la possibilità di comunicare per iscritto il desiderio di non essere proposto per tali scopi.

Scambio dei dati: Nell'interesse di tutti gli assicurati, se le circostanze lo richiedono può avere luogo uno scambio di dati con assicuratori precedenti e riassicuratori, in Svizzera o all'estero. Per garantirle una copertura assicurativa estesa e conveniente, una parte delle prestazioni della Basilese viene fornita da imprese giuridicamente indipendenti con sede in Svizzera e in parte anche all'estero. Di conseguenza, per gli scopi specifici previsti dal rapporto contrattuale e nel rispetto delle norme giuridiche, la Basilese fa ricorso alla trasmissione sia interna che esterna dei suoi dati.

Abusi in campo assicurativo: Per combattere gli abusi in campo assicurativo la Basilese è connessa al Sistema centrale d'informazione degli assicuratori. In questo registro sono indicati coloro che si sono resi colpevoli di frode o di tentata frode verso la Basilese.

Intermediari: Possono ricevere da noi i dati necessari alla gestione e alla consulenza. Gli intermediari sono obbligati dalla legge e per contratto ad osservare l'obbligo di riservatezza e le disposizioni della LPD. I broker indipendenti hanno diritto di accesso a questi dati solo se sono espressamente autorizzati dal cliente.

Diritto di informazione e di rettifica: A norma della LPD, lei ha il diritto di richiedere informazioni per sapere se si stanno elaborando dati che la riguardano e di che tipo di dati si tratta. Può inoltre pretendere che vengano rettificati dati inesatti.

12. Reclami

In caso di reclamo si rivolga per favore ai seguenti recapiti:

Basilese Assicurazione SA
Gestione delle reclamazioni
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basel

Telefono: 00800 24 800 800
E-mail: reclamazioni@baloise.ch

Condizioni generali d'assicurazione

A Estensione della copertura assicurativa

A 1 Cose assicurate

Sono assicurate le cose designate nel contratto purché siano di proprietà dello stipulante o dei suoi familiari con lui conviventi.

A 2 Dove è valida l'assicurazione?

L'assicurazione è valida:

- 1 per gioielli, pellicce e strumenti musicali
 - 11 al domicilio indicato nel contratto o, eventualmente, nella banca dove tali oggetti sono depositati. Il domicilio dello stipulante deve trovarsi in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein o nelle enclavi di Büsingen e di Campione. Per le pellicce che vengono affidate ad un pellicciaio per la loro conservazione durante l'estate, la copertura è estesa al luogo di conservazione purché questo sia in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein o nelle enclavi di Büsingen e di Campione.
 - 12 in tutto il mondo, nel caso di soggiorni temporanei o di viaggi all'estero (vedi anche A 4 e C 4).
- 2 per i quadri

nel luogo specificato nel contratto purché questo sia in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein o nelle enclavi di Büsingen e di Campione.
- 3 in caso di trasloco

durante il trasloco come pure al nuovo domicilio purché questo si trovi in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein o nelle enclavi di Büsingen e di Campione.

I cambiamenti di domicilio devono essere comunicati alla Basilese entro 30 giorni. Di conseguenza la Basilese, entro 14 giorni dalla comunicazione, ha la facoltà di recedere dal contratto. Il contratto si estingue 30 giorni dopo la ricezione della disdetta.

Se lo stipulante trasferisce il proprio domicilio all'estero o prende dimora fissa in un albergo, gli effetti della copertura assicurativa cesseranno immediatamente.

A 3 Quali rischi e danni sono assicurati?

- 1 Sono assicurati i danni conseguenti a furto, rapina, perdita, scomparsa, distruzione o deterioramento delle cose assicurate.
- 2 Non sono assicurati:
 - 21 i furti di gioielli trovatisi nei veicoli a motore e roulotte in genere o nelle imbarcazioni, a vela o a motore, anche se chiusi a chiave;
 - 22 i danni subiti dai gioielli assicurati mentre questi si trovano in consegna di terzi per il loro trasporto o durante un cambiamento di domicilio;
 - 23 la distruzione o il deterioramento delle cose assicurate conseguenti a pulizia, riparazione o rimessa a nuovo delle cose medesime da parte di terzi;
 - 24 i danni dovuti a usura o deterioramento della cosa stessa, come pure i danni conseguenti a logoramento, rottura del meccanismo o del vetro dell'orologio;
 - 25 i danni verificatisi per effetto della luce o causati da reazione chimica o da influsso climatico, l'alterazione dei colori di quadri e pellicce, nonché i danni alla vernice degli strumenti musicali;
 - 26 i danni causati da parassiti;
 - 27 i danni da furto commesso da persone conviventi con lo stipulante;

- 28 i danni conseguenti ad appropriazione indebita o defraudamento;
- 29 i danni conseguenti a realizzo forzato disposto in virtù di disposizioni di legge in materia di esecuzioni e fallimenti, come pure i danni conseguenti a confisca delle cose assicurate da parte dell'autorità;
- 30 i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, violazione della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, disordini interni (violenza contro persone o cose commessa in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) o in conseguenza delle misure repressive che ne derivano, come pure i danni determinati da terremoti (vibrazioni provocate da spostamenti tettonici nella crosta terrestre), da eruzioni vulcaniche o dalla trasmutazione della struttura dell'atomo e acqua di laghi artificiali o altri impianti idrici artificiali, indipendentemente dalla causa, se il contraente non prova che i danni non hanno alcuna relazione con questi eventi.

A 4 Quali sono le prestazioni dell'assicurazione?

- 1 L'assicurazione risarcisce il valore di rimpiazzo che aveva la cosa assicurata al momento del sinistro, al massimo però la somma di assicurazione convenuta per la cosa colpita da sinistro.
- 2 Particolarità concernenti i gioielli

Se il valore complessivo dei gioielli assicurati supera i CHF 100 000, la garanzia della Basilese è operante oltre tale limite solo se i gioielli:

 - 21 sono portati indosso o vengono continuamente sorvegliati di persona oppure
 - 22 vengono rubati da un contenitore di sicurezza chiuso a chiave.

Sono considerati quali contenitori di sicurezza le casseforti di peso superiore ai 100 kg e le casseforti da parete immurate. Le chiavi come pure il codice delle serrature a combinazione ditali contenitori devono essere custoditi accuratamente in altro luogo o portati seco dalle persone responsabili.

A 5 Franchigia a carico dell'avente diritto

In caso di furto, rapina, perdita o scomparsa delle cose assicurate, l'avente diritto sopporta in proprio una franchigia pari al 10% dell'indennità, al minimo però CHF 200 per ogni sinistro.

B Sinistri

B 1 Che cosa si deve fare in caso di sinistro?

L'avente diritto deve:

- 1 avvisare subito la Basilese
- 2 avvisare immediatamente la polizia e chiedere una inchiesta ufficiale in caso di furto, rapina, perdita o scomparsa delle cose assicurate o su richiesta della Basilese;
- 3 trasmettere la documentazione e i dati necessari (fatture, ricevute, stime, ecc.) a giustificazione del suo diritto all'indennità. Atta Basilese deve essere consentita ogni inchiesta utile alla valutazione del danno;
- 4 prendere scrupolosamente tutte le misure atte a limitare il danno e a recuperare le cose scomparse, uniformandosi in ciò alle istruzioni della Basilese.

B 2 Valutazione del danno e risarcimento

- 1 L'avente diritto come pure la Basilese possono chiedere che il danno sia valutato senza indugio.
- 2 L'avente diritto deve provare l'entità del danno. La somma assicurata non costituisce una prova né dell'esistenza né del valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro.
- 3 Il danno può essere valutato dalle parti stesse, da un perito comune oppure mediante una procedura peritale. Ognuna delle parti può esigere l'applicazione della procedura peritale (vedi B 3).
- 4 Il risarcimento viene stabilito in base all'importo necessario al momento del sinistro per rimpiazzare le cose assicurate.
 - 41 In caso di danno parziale (perdita o danneggiamento parziali) la Basilese rimborsa le spese occasionate dalla sostituzione parziale o riparazione come pure il minor valore che eventualmente ne deriva.
 - 42 Un eventuale valore d'affezione non viene preso in considerazione.
- 5 La Basilese non è obbligata a riprendere cose salvate o danneggiate.
- 6 La Basilese può scegliere se corrispondere l'indennità in contanti o se rimpiazzare la cosa danneggiata o distrutta con un'altra simile.

B 3 Procedura peritale

- 1 Ognuna delle parti nomina per iscritto il proprio perito. I due periti, prima di dare inizio all'accertamento del danno, ne nominano un terzo in qualità di arbitro.
- 2 I periti accertano il valore che le cose assicurate, salvate o danneggiate avevano immediatamente prima e dopo il sinistro. Se gli accertamenti dei periti divergono, l'arbitro designato deciderà sui punti controversi entro i limiti delle due perizie.
- 3 Gli accertamenti fatti dai periti nell'ambito delle loro competenze sono vincolanti per le parti, a meno che non venga provato che gli stessi si scostano in modo evidente e considerevole dalla reale situazione dei fatti.
- 4 Ciascuna delle parti sopporta le spese del proprio perito e ambedue per metà quelle dell'arbitro.

B 4 In quali casi viene ridotta l'indennità?

- 1 In caso di sottoassicurazione
Se la somma assicurata è inferiore al valore di risarcimento (sottoassicurazione), il danno viene risarcito solo nella proporzione esistente tra la somma assicurata e il valore di risarcimento. La sottoassicurazione viene calcolata su ogni singola cosa assicurata.
- 2 In caso di violazione degli obblighi
In caso di violazione colpevole di disposizioni legali o contrattuali o di obblighi, l'indennità può essere ridotta proporzionalmente all'influenza avuta da tale violazione sul sinistro, sull'entità o la prova del danno, a meno che il contraente provi che il suo comportamento non ha avuto alcuna influenza sul sinistro, sull'entità o la prova del danno (vedi anche C 4).

B 5 Che cosa succede se cose rubate vengono recuperate?

- 1 Se le cose rubate vengono recuperate o se lo stipulante riceve notizie al loro riguardo, questi deve darne immediata comunicazione alla Basilese.
- 2 L'avente diritto può scegliere se restituire alla Basilese l'indennità percepita per le cose recuperate, deduzione fatta di un importo per un eventuale minor valore, o se trasferire alla Basilese la proprietà sulle cose medesime.

B 6 Che cosa bisogna osservare in caso di risoluzione del contratto in seguito a sinistro?

- 1 Dopo ogni sinistro per il quale la Basilese versa un'indennità sia lo stipulante sia la Basilese hanno a facoltà di disdire il contratto, e precisamente:
 - 11 lo stipulante entro quattordici giorni da quando è venuto a conoscenza del pagamento dell'indennità;
 - 12 la Basilese, al più tardi, all'atto del pagamento dell'indennità.
- 2 Se è lo stipulante a disdire il contratto, gli effetti della copertura assicurativa si estinguono dopo 14 giorni che la Basilese ha ricevuto la disdetta.
Se è la Basilese a disdire il contratto, gli effetti della copertura assicurativa si estinguono dopo trenta giorni da quando lo stipulante ha ricevuto la disdetta.

C Disposizioni varie**C 1 Inizio e durata del contratto**

- 1 La copertura assicurativa ha inizio alla data indicata nel contratto assicurativo.
- 2 La durata è indicata nel contratto. Se al più tardi 3 mesi prima della scadenza nessuna delle parti ha ricevuto la disdetta per iscritto, esso si rinnova al termine di questa durata di volta in volta per un anno.

C 2 Modifica dei premi tariffari e franchigie

- 1 La Basilese può modificare i premi e le franchigie per l'inizio del nuovo anno d'assicurazione. Informa il contraente almeno 30 giorni prima la scadenza dell'anno d'assicurazione in corso.
- 2 Se il contraente non è d'accordo con l'aumento del premio o della franchigia, ha allora il diritto di disdire il contratto nella sua totalità o solamente per la parte modificata. La disdetta è valida se giunge alla Basilese al più tardi l'ultimo giorno dell'anno d'assicurazione in corso.
- 3 Se entro questo termine la Basilese non riceve nessuna disdetta da parte dello stipulante, la modifica s'intende accettata.

C 3 Spese

- 1 Le ulteriori spese amministrative causate dal contraente sono a carico di quest'ultimo. La Basilese può addebitare questi costi sostenuti anche come spese a forfait (tasse). Regolamentazione delle spese disponibile sul sito www.baloise.ch
- 2 Se il premio non è pagato alla scadenza vengono applicate le disposizioni previste dalla legge sul contratto d'assicurazione in merito alle conseguenze della mora, per cui la copertura assicurativa è sospesa allo scadere del termine di diffida.

C 4 Obblighi di diligenza

Lo stipulante e l'utente delle cose assicurate hanno l'obbligo di usare la diligenza necessaria e di prendere tutte le misure richieste dalle circostanze per proteggere le cose assicurate. I gioielli che, in caso di soggiorno in albergo, non vengono portati indosso, devono essere custoditi in una cassetta di sicurezza nell'albergo stesso. (Se il loro valore complessivo supera i CHF 100 000, vedi anche A 4).

C 5 Obbligo di notifica

- 1 In caso di reticenza nell'osservanza dell'obbligo di notifica precontrattuale da parte dello stipulante, la Basilese può disdire il contratto in forma scritta.
Il diritto di disdetta si estingue 4 settimane dopo che la Basilese è venuta a conoscenza della stessa. La disdetta entra in vigore con la ricezione da parte dello stipulante.
- 2 In caso di disdetta del contratto da parte della Basilese, il suo obbligo di fornire prestazioni si estingue per i danni già intervenuti, se il loro insorgere o la loro estensione
 - 21 è stata influenzata dalla mancata o dall'inesatta notifica del fatto rilevante alla valutazione del rischio;
 - 22 è da ricondurre a un rischio del quale la Basilese non era informata in misura sufficiente a causa della reticenza nell'osservanza dell'obbligo di notifica.

C 6 Aggravamento e diminuzione del rischio

- 1 Ogni modifica di un fatto rilevante per la valutazione del rischio e del quale le parti abbiano determinato l'estensione alla conclusione del contratto, dev'essere immediatamente comunicata per iscritto alla Basilese.
- 2 In caso di aggravamento del rischio la Basilese può adattare il premio per la durata restante del contratto, entro 30 giorni a partire dalla ricezione della notifica, oppure disdire il contratto osservando un termine di 30 giorni. Se lo stipulante non fosse d'accordo con l'aumento dei premi, ha lo stesso diritto di disdetta. In entrambi i casi la Basilese ha diritto alla riscossione del premio modificato in conformità di tariffa a partire dal momento dell'aggravamento del rischio fino all'espiazione del contratto.
- 3 In caso di diminuzione del rischio, il premio verrà ridotto nella misura in cui il premio precedente supera il premio in base alla tariffa per il rischio modificato.

C 7 Litigi giuridici

In caso di litigi derivanti dal contratto d'assicurazione, un'azione può essere intentata contro la Basilese, al luogo di domicilio del contraente in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, o alla sede della Basilese.

Basilese Assicurazione SA
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basel

Servizio clientela 00800 24 800 800
servizioclientela@baloise.ch